



Volantino – 1° gennaio 2019

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali per determinate utilizzazioni stazionarie

In generale

L'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) viene restituita nel caso di carburanti impiegati per i seguenti scopi:

- propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore;
- impianti fissi per la produzione di energia elettrica (propulsione di generatori)¹;
- prova al banco di motori nuovi di costruzione propria;
- propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo);
- riscaldamento (produzione di calore);
- olio diesel per la pulizia e la lubrificazione.

In linea di massima, gli additivi, i biocarburanti fruente di agevolazioni fiscali nonché le quote biogene in miscele di carburanti fruente di agevolazioni fiscali non danno diritto alla restituzione dell'imposta. Le quote biogene fino al 7 per cento per l'olio diesel e fino al 5 per cento per la benzina sono invece tollerate e non devono essere detratte dalla quantità che dà diritto alla restituzione.

Sui combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio ecc.) utilizzati, tra l'altro, per la produzione di calore e il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore è riscossa la tassa sul CO₂ (vedi www.dogana.ch). Nei casi in cui la tassa è dovuta, essa viene calcolata automaticamente insieme all'importo della restituzione.

L'olio diesel può essere utilizzato anche per la pulizia e la lubrificazione². In questo caso la quantità impiegata soggiace tuttavia alla tassa d'incentivazione sui COV (vedi www.cov.admin.ch). I richiedenti ricevono una decisione di riscossione posticipata per la tassa d'incentivazione sui COV nonché una decisione concernente la restituzione dell'imposta sugli oli minerali.

Beneficiari

L'imposta è restituita alle persone che impiegano il carburante per gli scopi sopraelencati.

Rilevamenti

La quantità di carburanti utilizzata per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere comprovata. A tal fine occorre effettuare rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte. Il controllo del consumo va tenuto separatamente per ciascuna macchina o apparecchio. I rilevamenti devono contenere i seguenti dati:

- rifornimenti (data, quantità in litri, cifra segnata dal contatore delle ore di funzionamento o dal contatore dei chilowattora);
- prestazione lavorativa (ore di funzionamento o chilowattora).

¹ Sono considerati impianti fissi per la produzione di energia elettrica anche gli impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, non però i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici.

² Se viene impiegato carburante diesel per la pulizia e la lubrificazione, occorre osservare le disposizioni cantonali concernenti la protezione delle acque.

Per quanto riguarda l'olio diesel per la pulizia e la lubrificazione, devono essere annotate le quantità impiegate e il genere di impiego. Al termine di ogni periodo di domanda occorre concludere i controlli del consumo. I totali mensili di tutti i controlli del consumo devono essere riportati nella «Ricapitolazione del consumo di carburante per determinate utilizzazioni stazionarie» (mod. 47.30). Al posto delle ricapitolazioni, è possibile allegare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati previsti dal modulo ufficiale.

Se la prova delle quantità di carburante impiegate non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Domanda

Per compilare la domanda sono necessari i seguenti moduli:

- modulo 47.10a per
 - impianti fissi per la produzione di energia elettrica (propulsione di generatori);
 - prova al banco di motori nuovi di costruzione propria;
- modulo 47.10b per
 - propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore;
 - propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo);
 - riscaldamento;
- modulo 47.10c per
 - olio diesel per la pulizia e la lubrificazione.

I beneficiari devono presentare la domanda insieme alle ricapitolazioni (mod. 47.30) all'Amministrazione federale delle dogane, Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna. La domanda può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Non sussiste più alcun diritto alla restituzione per carburanti consumati oltre due anni prima della presentazione della domanda, a contare dal primo giorno del mese nel quale la domanda perviene all'Amministrazione federale delle dogane.

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'Amministrazione federale delle dogane.

Calcolo e versamento

L'importo della restituzione viene calcolato sulla base della quantità di carburante impiegata e della differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta.

Da tale importo viene dedotto un emolumento (5 % dell'importo della restituzione, minimo fr. 30.-, massimo fr. 500.-). Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'Amministrazione federale delle dogane è autorizzata a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla LIOm.

Basi legali

Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61)
Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611)
Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali (RS 641.612)
Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035)

Informazioni

Amministrazione federale delle dogane, Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: ozd.var@ezv.admin.ch).